

Massima numero 11 del 03 febbraio 2016

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Longoni S.r.l. - Procedura in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006 per l'affidamento della bonifica dei rifiuti speciali e non di n. 7 aree presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias, compresa la caratterizzazione, il carico, il trasporto e il conferimento presso discariche autorizzate alla raccolta differenziata per tipologia di rifiuto - Importo a base di gara: non indicato - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo di aggiudicazione: € 78.550,00 oltre IVA - S.A.: ASL 7 Carbonia (CI)

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 - Art. 3, comma 1, lett. a) e lett. d) del Regolamento sull'esercizio della funzione di precontenzioso

Parole chiave: Legittimazione a presentare istanza di parere di precontenzioso

E' inammissibile l'istanza di precontenzioso che, essendo stata presentata da operatore economico che non ha partecipato alla procedura di gara, è priva del presupposto della controversia insorta tra le parti interessate e di un interesse concreto al rilascio del parere.